



SENT. N. 69/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere

Ivano MALPESI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23716** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

- PANIFICIO V. DI M.A. E B. S.N.C. in

liquidazione, con sede legale in Sandigliano (BI), Via *omissis*, P. Iva

omissis, in persona del liquidatore M.A.;

- M.A., nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, C.F.

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis* 3, nella

sua qualità di liquidatore nonché amministratore pro tempore della PANIFICIO V. DI M.A. E B. S.N.C. in liquidazione;

- M.B., nato a *omissis (omissis)* il *omissis*, C.F.

omissis, residente in *omissis*, Piazza *omissis*

omissis n. 2, nella sua qualità di amministratore pro tempore della predetta

	società;	
	- V.G. , nato a <i>omissis</i> il	
	<i>omissis</i> , C.F. <i>omissis</i> , residente a <i>omissis</i> , in Via	
	<i>omissis</i> 26, nella sua qualità di amministratore pro	
	tempore della predetta società;	
	tutti rappresentati e difesi nel presente procedimento dall'Avv. Barbara	
	Veronese del Foro di Torino, con elezione di domicilio digitale PEC:	
	barbaraveronese@pec.ordineavvocatitorino.it;	
	Uditi, nell’udienza camerale del 9 maggio 2024 il Consigliere relatore Ivano	
	Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice	
	Procuratore generale Alessandro Napoli e l’Avv. Barbara Veronese per i	
	convenuti, come da verbale.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La Procura regionale, con l’atto introduttivo del giudizio, ha convenuto in	
	giudizio la società PANIFICIO V. di M.A. e B. S.n.c. in	
	liquidazione, unitamente ai soci illimitatamente responsabili e amministratori	
	M.A. (altresì liquidatore), M.B. e V.	
	G. per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno di euro	
	11.418,28 (undicimilaquattrocentodiciotto/28), cagionato a FINPIEMONTE	
	S.p.a. e per essa alla REGIONE PIEMONTE.	
	A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi, lo	
	sviamento dalla destinazione pubblicistica e la mancata restituzione del	
	finanziamento, a valere sulla legge regionale n. 21/1997 - Artigianato, concesso	
	alla società in oggetto da Finpiemonte S.p.a. in data 17/12/2009 per l’importo	
	- pag. 2 di 6 -	

	di euro 220.000,00, dei quali euro 150.000,00 (pari al 70%) con fondi regionali.	
	Nella ricostruzione attorea, l'impresa convenuta ha omissso, infatti, di inviare	
	la rendicontazione finale dell'intervento, entro il termine previsto dal bando	
	nonché successivamente, impendendo così di verificare l'effettiva attuazione	
	degli investimenti e la realizzazione degli obiettivi indicati nel relativo	
	programma. Si è resa altresì morosa nel pagamento di parte delle rate del	
	finanziamento erogato, per l'importo residuo oggetto di domanda,	
	corrispondente ai soli oneri di agevolazione, determinando così la revoca del	
	medesimo con provvedimento di FINPIEMONTE S.p.a. del 25/1/2019.	
	Il requirente, pertanto, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio	
	sorto con la percezione del contributo pubblico, deduce la responsabilità della	
	società convenuta e dei suoi soci e amministratori, consistente nello sviamento	
	del contributo dalla sua originaria finalità pubblicistica.	
	Con comparsa del 14 dicembre 2023, gli odierni convenuti, pur contestando la	
	fondatezza della domanda attorea in particolare sotto il profilo della sussistenza	
	di un idoneo elemento soggettivo, hanno richiesto di accedere al rito abbreviato,	
	ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio,	
	mediante l'offerta di pagamento di una somma di euro 3.600,00, pari a circa il	
	31,53% della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura.	
	La Procura ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta con atto	
	dell'11/12/2023.	
	Il Collegio ha accolto l'istanza nei termini prospettati dai convenuti e con	
	decreto n. 2/2024 ha disposto il pagamento in solido della somma di euro	
	3.600,00 (tremilaseicento/00) , in favore della Regione Piemonte, entro il	
	termine perentorio di trenta giorni.	
	- pag. 3 di 6 -	

	Gli interessati hanno depositato in giudizio la documentazione attestante il	
	pagamento di tale somma, mediante produzione, in particolare, di copia della	
	contabile del bonifico effettuato dal sig. G.V. per l'importo	
	sopra indicato, nonché della reversale di incasso n. 5262 del 14/03/2024,	
	rilasciata dalla Regione Piemonte e relativa all'incameramento delle suddette	
	somme.	
	La regolarità della documentazione è stata verificata con l'adesione del	
	Pubblico Ministero nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 ed il giudizio	
	è stato trattenuto in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i	
	presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di	
	definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e	
	8, c.g.c. (cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n.104/2018).	
	2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale	
	osservato dai convenuti, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano	
	l'integrale compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	visto l'articolo 130, comma 8, c.g.c.,	
	dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di: PANIFICIO V.	
	DI M.A. E B. S.N.C. in liquidazione, in persona del	
	liquidatore e legale rappresentante pro tempore; M.A.,	
	M.B. e V.G.	
	- pag. 4 di 6 -	

	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Luigi Gili, Consigliere	
	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 06/06/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati	
	personali"	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	Il Presidente
		Marco PIERONI
		<i>F.to digitalmente</i>
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno	
	2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati	
	- pag. 5 di 6 -	

identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 06/06/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente